



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 691

Determinazione n. 606 del 07/04/2014

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ GUGLIELMO DI CAGLI (PU).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI**

VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche), attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- l'articolo 12 (procedura di chiusura) del suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche), il quale prevede che la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: **a)** nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; **b)** nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio; **c)** sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto "Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37", che affida all'Ufficio 4.3.3.1 dell'Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l'istruttoria e la domanda A.I.A.;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*";

- *l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;*

- *l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;*

- *il documento istruttorio redatto dal Dott. Massimo Baronciani assunto agli atti del procedimento al numero di protocollo 21694 del 31.03.2014, allegato alla presente determinazione dirigenziale.*

RITENUTO

- *di condividere le risultanze del documento istruttorio;*

- *che quanto sopra attestati, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.*

- *che la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, ha per oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;*

- *che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento*

dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

Per quanto sopra esposto:

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ed ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 12 (Procedura di chiusura) la chiusura definitiva dell'impianto mediante lettera del 14 gennaio 2013 (prot. n° 3197 del 14 gennaio 2013) avente ad oggetto" *verbale di fine conferimento rifiuti del 21 dicembre 2013 alla discarica di Cà Cguglielmo di Cagli (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Articolo 213). Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*" asseverante il pieno rispetto dei contenuti della Determinazione Provinciale n° 2967 del 13 dicembre 2012, avente ad oggetto: "*Cessazione della gestione operativa dell'impianto di discarica di Cà Guglielmo nel comune di Cagli (articolo 177 , comma 5, articolo 178, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)*";

- **DI CONCEDERE** il nulla osta alla "riduzione dello strato di terreno di copertura, come miglioramento della stabilità complessiva del capping, comprensivo di una equivalente funzionalità dello stesso", richiesto dalla Società NATURA s.r.l. mediante nota del 16 gennaio 2014 (prot. n° 4765 del 23 gennaio 2014) alla quale si accompagnavano i seguenti documenti:
a) Relazione Tecnica titolata: "comunicazione tecnica su riduzione strato di terreno agricolo per capping finale – NULLA OSTA; b) Relazione tecnica di variante del capping;

- **di stabilire** che il presente atto integra e completa definitivamente la precedente *Determinazione n. 1786 del 07/07/2010 avente ad OGGETTO: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07)*

- **di stabilire** che il presente atto si connette, pertanto, organicamente alla DETERMINAZIONE REGIONALE N. 1786 DEL 07/07/2013 di cui integra l'efficacia con effetto immediato e che pertanto, in caso di controllo, andrà esibito in maniera congiunta alla summenzionata determina di autorizzazione;

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla Determinazione Regionale n. 1786 del 07/07/2013;

- **di stabilire** che, in base all'articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36: *“l'esito dell'ispezione (nella fattispecie avvenuta in data 19 dicembre 2013 ad opera dell'A.R.P.A.M) non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione”*;

- **di stabilire** che, sempre in base al suddetto articolo 12: *“anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post - operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente”*;

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quattordices (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

- **di precisare** che la presente determina si intende rilasciata:

- a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto** che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Massimo Baronciani, Capoufficio dell'Ufficio 13.2.1 : "Autorizzazioni agli Impianti di Gestione Rifiuti " , del Serv.13 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 7 in Pesaro e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di dare atto** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

- **di considerare** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento dott. Massimo Baronciani, assunto agli atti con Ns. prot. int. N°21694 del 31/03/2014, quale parte integrante della presente determinazione.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

QUADRO RIASSUNTIVO:

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, all'introduzione di una modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione esistente e cioè la **CHIUSURA DEFINITIVA DELL'IMPIANTO** ai sensi dell'articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), gestita da NATURAMBIENTE s.r.l. come da documentazione allegata alla domanda assunta agli atti con protocollo n° del 2013 e successivamente integrata come dettagliatamente descritto nel documento istruttorio.

Ragione Sociale: **Naturambiente s.r.l.**

P.IVA/CF: **PU 02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144, 6122 Pesaro**

Sede impianto: **Loc. Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

Legale Rappresentante: **Dott. Mauro Tivioli**

Elementi principali della modifica non sostanziale autorizzata:

a) Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Pesaro - Urbino, mediante Determinazione n. 1786 del 07/07/2010 avente ad OGGETTO: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07) mediante chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), da applicare al sito al termine del periodo di smaltimento dei rifiuti, nell'accezione di modica non sostanziale richiedente l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della Delibera di Giunta Provinciale. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A), nonché dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

b) riduzione dello strato di terreno di copertura, come miglioramento della stabilità complessiva del capping, comprensivo di una equivalente funzionalità dello stesso”, richiesto dalla Società NATURA s.r.l. mediante nota del 16 gennaio 2014 (prot. n° 4765 del 23 gennaio 2014) alla quale si accompagnavano i seguenti documenti: a) Relazione Tecnica titolata: “comunicazione tecnica su riduzione strato di terreno agricolo per capping finale – NULLA OSTA; b) Relazione tecnica di variante del capping;

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Cecchini
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ GUGLIELMO DI CAGLI (PU).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 691 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 07/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CECCHINI ELISABETTA
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___
Firma _____ --

TIMBRO



Prot.Int.n. 21694 del 31.03.2014
Class 011-12-2
Fasc. 19/2012

Pesaro, 31.03.2014

Al Dirigente del Servizio 13

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione alla chiusura dell'impianto di Discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Guglielmo di Cagli (PU) – D.Lgs.n. 152/2006, Parte II, Tit.III bis – art.29 nonies – D.Lgs.n. 36/2003, Art.12.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO

- che il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, integrandosi con lo strumento della pianificazione provinciale, *aveva consentito all'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino di divergere temporaneamente dagli obiettivi legati ad una chiusura immediata del sito impiantistico di Cà Guglielmo di Cagli*, potendo così permettere l'esaurimento delle fasi di coltivazione dei rifiuti in tempi più dilatati ed in ottemperanza a scadenze e metodologie operative in linea con i criteri di tutela della matrice ambientale circostante;
- la *Delibera di Giunta Provinciale n° 335 del 23 settembre 2005* con la quale veniva approvato il *Piano di Adeguamento* ai dettami del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, determinando un riassetto morfologico e volumetrico complessivo dell'impianto di Cà Guglielmo di Cagli ed attribuendo alla discarica volumi aggiuntivi di rifiuti, che avrebbero consentito il completo ed omogeneo rimodellamento dell'area a chiusura ancorché la *necessaria dotazione finanziaria a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di post – esercizio*;
- la *Deliberazione N. 39 del 13 febbraio 2009* avente ad oggetto: “DITTA NATURA SRL DI CAGLI. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, NORME IN MATERIA AMBIENTALE, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - LEGGE REGIONALE n. 28/1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CHIUSURA,



RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU)", mediante la quale si approvava il rimodellamento morfologico e ripristino ambientale della discarica di Cà Guglielmo di Cagli (PU), avendo verificato che il progetto stesso risultava in accordo con le principali norme di programmazione dell'uso del paesaggio e del territorio. - - che unitamente al progetto di rimodellamento specifico, l'ente gestore aveva fornito il progetto di chiusura e ripristino ambientale, in continuità con l'applicazione del Piano di Adeguamento approvato dalla Provincia di Pesaro – Urbino, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 335 del 29 settembre 2005;

- che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Guglielmo di Cagli (PU) è autorizzata con *Determinazione n. 1786 del 07/07/2010* avente ad OGGETTO: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07);

- che la *Deliberazione di Giunta Provinciale n° 277 del 30 luglio 2010*, avente ad oggetto: "PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO – URBINO, LA COMUNITA' MONTANA AMBITO 2B, IL COMUNE DI CAGLI E LA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER IL PIANO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI CA' GUGLIELMO IN COMUNE DI CAGLI (PU) – ARTICOLO 178, COMMA 4, PARTE IV DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152", con la quale, la Provincia di Pesaro – Urbino, dopo avere condiviso le motivazioni espresse dall'ente gestore dell'impianto, prendeva atto del *Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2006* che, unitamente agli impegni adottati, quali la chiusura definitiva della discarica entro il 31 dicembre 2011 e comunque non oltre diciotto mesi dalla firma del medesimo protocollo, contemplava la possibilità di usufruire di prolungate sospensioni nell'attività di abbancamento qualora fossero insorte cause di forza maggiore od oggettive impossibilità tecniche;

- la *Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pesaro – Urbino n° 3511 del 20 dicembre 2010*, avente per oggetto: "ARTICOLO 29 – TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E S.M.I. – ARTICOLO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI. VARIANTE NON SOSTANZIALE. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “CA’ GUGLIELMO DI CAGLI (PU)” NATURA S.R.L.”;

- la *Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pesaro – Urbino n° 3632 del 23 dicembre 2010* avente ad oggetto: “VOLTURAZIONE RILASCIATA A DITTA NATURAMBIENTE S.R.L. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI – CA’ GUGLIELMO DI CAGLI (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 BIS – DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36”;

- la *Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 21/09/2011* avente ad oggetto: NATURAMBIENTE S.R.L. - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI LOC. CÀ GUGLIELMO - CAGLI (PU) - AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO DI CHIUSURA, RICONFIGURAZIONE E RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO PER SOTTOCATEGORIA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA. D.LGS.N. 152/06 TITOLO III BIS - ART. 29 - NONIES AIA - DGRM N. 1547 DEL 05.10.2009. MODIFICHE NON SOSTANZIALI;

- il successivo *Protocollo d’Intesa* denominato PROTOCOLLO D’INTESA CONCLUSIVO PER IL PIANO DI CHIUSURA DELL’IMPIANTO DI DISCARICA DI CA’ GUGLIELMO IN COMUNE DI CAGLI, conservato agli atti di codesta Amministrazione, firmato in data 2 maggio 2012 dalle seguenti Parti: *Provincia di Pesaro – Urbino, Comunità Montana Ambito 2B, Comune di Cagli e Società Marche Multiservizi di Pesaro*, con il quale si testimoniava la precisa volontà di procrastinare la data di fine gestione dell’impianto al 31 dicembre 2012 in seguito a motivazioni oggettive ed incontrovertibili;

- le ragioni allora poste a sostegno del predetto *Protocollo d’Intesa* e che si sostanziano: a) *nell’obiettivo di migliorare la sicurezza del sito e mitigare gli impatti economici e tariffari a carico dei cittadini, così come previsto dal precedente protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 agosto 2010;* B) *nelle finalità ed obiettivi dell’Intesa, individuabili nell’utilizzazione della capacità residua dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e la costituzione di un adeguato fondo per la gestione post – operativa;* c) *nella chiusura del sito, prevista per il 31 dicembre 2012;* d) *nell’avvenuta esecuzione di alcune opere di copertura dei*



vecchi lotti; d) nel rispetto del cronoprogramma di chiusura e conseguente attività di copertura e gestione post operativa;

- l'impianto di Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), che mediante la *Delibera di Giunta Provinciale n° 335 del 23 settembre 2005* risultava infine dotato del Piano di Adeguamento autorizzato e previsto dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, mentre con successiva *Determinazione Dirigenziale n. 2529 del 21/09/2011*, la discarica riceveva l'approvazione di una successiva ed ulteriore fase di rimodellamento morfologico;

- la *Deliberazione n° 35 del 7 maggio 2012 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Catria e Nerone*, avente ad oggetto: "*Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012 per la procedura di chiusura della discarica in Località Cà Guglielmo di Cagli. Termine essenziale definitivo di chiusura dell'impianto*";

- la Conferenza dei Servizi, all'uopo convocata in data venerdì 6 luglio 2012: "Discarica Cà Guglielmo di Cagli. Protocollo d'Intesa firmato in data 2 maggio 2012" nel corso della quale si provvedeva all'esame della documentazione tecnico - progettuale specifica;

- la lettera del 15 novembre 2012 (ns. prot. n. 79779 del 19 novembre 2012) inviata dall'ente gestore "Naturambiente "S.r.L", avente ad oggetto: "Protocollo conclusivo per il Piano di Chiusura della discarica di Cà Guglielmo di Cagli (PU) - Stato dell'arte ed anticipazione della chiusura al 21 dicembre", con la quale la Società informava l'ente Provincia l'anticipazione della chiusura definitiva entro la data del 21 dicembre 2012";

- la *Determinazione Dirigenziale n. 2967 del 13 dicembre 2012*, avente per oggetto: CESSAZIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI CA' GUGLIELMO NEL COMUNE DI CAGLI (ARTICOLO 177, COMMA 5, ARTICOLO 178, PARTE IV, DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152);

- il sopralluogo effettuato in data 14 dicembre 2012 dalla Provincia di Pesaro - Urbino al fine di attestare la formale e sostanziale cessazione del conferimento dei rifiuti ed asseverante la piena corrispondenza dello stato di fatto ai contenuti della summenzionata *Determinazione Dirigenziale n. 2967 del 13 dicembre 2012* ;

- la *Determinazione n. 378 del 04/03/2013* avente OGGETTO: DITTA NATURAMBIENTE S.R.L. DI PESARO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ATTREZZATA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL PERCOLATO



ALL'INTERNO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ GUGLIELMO DI CAGLI (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. D.G.R.M. N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009;

- il sopralluogo effettuato da A.R.P.A.M. presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli in data 19 dicembre 2013 le cui risultanze sono state trasmesse a questo Ente in data 26 febbraio 2014, mediante nota avente ad oggetto: "Sopralluogo presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo Strada Santa Barbara, Comune di Cagli (PU) gestito dalla Società NATURAMBIENTE s.r.l.";

- CONSIDERATO,

- la lettera del 14 gennaio 2013 (prot. n° 3197 del 14 gennaio 2013) avente ad oggetto " *verbale di fine conferimento rifiuti del 21 dicembre 2013 alla discarica di Cà Guglielmo di Cagli (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Articolo 213). Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*" asseverante il pieno rispetto dei contenuti della Determinazione Provinciale n° 2967 del 13 dicembre 2012, avente ad oggetto: " *Cessazione della gestione operativa dell'impianto di discarica di Cà Guglielmo nel comune di Cagli (articolo 177, comma 5, articolo 178, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)*"; ed attestante che il sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 21 dicembre 2012, sarebbe stato propedeutico alla successiva ispezione da condursi in applicazione dell'articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, relativamente alla redazione dell'apposito e conseguente atto amministrativo;

- la copia attestante l'avvenuto versamento del BONIFICO, ammontante ad € 700,00 ed avente ad oggetto: " *Oneri istruttori Decreto Legislativo 152/2006 gestione rifiuti – cap. 7840 – 4e variazione non sostanziale, articolo 12 – 36 – autorizzazione chiusura*" e, come Ordinate, *NATURAMBIENTE s.r.l.* (Causale 4800 bonifico – 20 marzo 2014 BancaMarche);



- la RELAZIONE fornita dalla Società NATURAMBIENTE s.r.l. in data 3 luglio 2013 (Prot. n° 53038 dell'8 luglio 2013) avente ad oggetto: *“Discarica di Cà Guglielmo di Cagli (PU) – aggiornamento lavori di chiusura”* mediante la quale l'ente gestore illustrava l'ultimazione dei lavori di *capping* e di ripristino ambientale del primo stralcio sulle aree dislocate all'estremo est e da tempo esaurite, unitamente all'elencazione delle seguenti operazioni effettuate: a) *copertura provvisoria, eseguita a fine maggio 2012, con l'utilizzazione di teli in HPDE da 0,5 mm sulle superfici pianeggianti o sub pianeggianti da 1 mm sui rilievi ad alta pendenza; b) posizionamento del tessuto non tessuto al di sotto del telo come ulteriore protezione contro eventuali rotture di natura meccanica; c) sistemazione delle tubazioni di biogas mediante collegamento alla torcia presente nell'impianto;*

- la richiesta di NULLA OSTA alla *“riduzione dello strato di terreno di copertura, come miglioramento della stabilità complessiva del capping, comprensivo di una equivalente funzionalità dello stesso”*, avanzata dalla Società NATURA s.r.l. mediante nota del 16 gennaio 2014 (prot. n° 4765 del 23 gennaio 2014) alla quale si accompagnavano i seguenti documenti: a) Relazione Tecnica intitolata: *“comunicazione tecnica su riduzione strato di terreno agricolo per capping finale – NULLA OSTA*; b) Relazione tecnica di variante del capping;

- la lettera inviata alla ditta NATURAMBIENTE s.r.l. in data 17 febbraio 2014 (*prot. n° 11827 del 19 febbraio 2014*), dal nostro ente ed avente ad oggetto: *“Nulla osta alla riduzione dello spessore del terreno agricolo presso la Discarica di Cà Guglielmo di Cagli. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24”*, con la quale si rendeva edotto l'ente gestore che il *nulla osta* medesimo, potendosi rivelare in quel determinato frangente un'inutile duplicazione di atti amministrativi, avrebbe ben altrimenti trovato accoglienza nel contesto della presente autorizzazione alla chiusura di cui all'articolo 12 del decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;



- il sopralluogo effettuato da A.R.P.A.M. presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli in data 19 dicembre 2013 le cui risultanze sono state trasmesse a questo Ente in data 26 febbraio 2014, mediante nota avente ad oggetto: "Sopralluogo presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo Strada Santa Barbara, Comune di Cagli (PU) gestito dalla Società NATURAMBIENTE s.r.l.";

- le seguenti osservazioni prodotte da ARPAM in seguito al suddetto sopralluogo e che, qui si riassumono:

- a) la discarica è attualmente chiusa sono in corso i lavori atti a garantirne la gestione post mortem così come previsto da Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) al momento del sopralluogo è stato possibile appurare la realizzazione di n. 5 vasche a tenuta ubicate nella zona di ingresso precedentemente adibita a piattaforma di stoccaggio e controllo rifiuti;
- c) tali vasche consentono uno stoccaggio di percolato in attesa di smaltimento, agevolando il carico dello stesso in zona sicura e la conseguente circolazione dei mezzi in sicurezza;
- d) l'intero lotto adibito a stoccaggio rifiuti risulta completamente coperto da teli sigillati, che permettono un allontanamento delle acque meteoriche e una stabilizzazione dei cumuli sottostanti, in attesa della realizzazione del capping finale;
- e) la torcia di combustione del biogas risulta essere spenta causa bassa emissione del gas stesso, con accensioni manuali. Tutti i camini risultano collegati alla rete di captazione.
- f) nella parte bassa dell'impianto si è riscontrato lo svuotamento del laghetto generato dal permeato in uscita dall'impianto di osmosi inversa, con recapito sul sottostante fossato. Resta da ripristinare l'alveo del lago secondo la morfologia originaria del luogo;
- g) il sopralluogo non ha evidenziato versamenti o fuoriuscite di percolato.

- Che l'articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) prevede che la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;



b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dalla regione competente per territorio;

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'ente competente per territorio;

- che, nella fattispecie, sussistono le condizioni di cui alla lettera b) del summenzionato Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero il caso *“in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dalla regione competente per territorio”*;

- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la *Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU)* può considerarsi definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;

- che, nello specifico caso, la *procedura di chiusura della discarica* è stata adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 36/2003, *ovvero dopo avere verificata la conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e);*

- che l'articolo 8 (Domanda di autorizzazione) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 indica agli articolo c) ed e) i seguenti dati che debbono essere forniti dall'ente gestore:

c) l'indicazione della capacità totale della discarica espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione del biogas;



e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);

- che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche, prescritte dal summenzionato articolo 9, lettera a) del Decreto Legislativo 36/2003, ovvero "un progetto di discarica che soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2" sono state verificate;

- che il Decreto Legislativo n. 36/2003, all'Allegato 2, stabilisce gli obblighi a carico del Gestore relativi alle procedure di chiusura della discarica ed individua gli adempimenti per il recupero e ripristino ambientale del sito della discarica alla chiusura della stessa. Il P.R.A. (Piano di Ripristino Ambientale), risulta pertanto contemplato, assieme ai piani di gestione di cui al Decreto Legislativo 36/2003, nel provvedimento di AIA rilasciato dall'Ente scrivente con Determinazione Dirigenziale n. 1788 del 07.07.2010;

- che il summenzionato articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), si implementa con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e nella fattispecie, con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), costituendo presupposto e condizione tecnico – applicativa organica alle disposizioni in materia di *Autorizzazione Integrata Ambientale*;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2735 del 20/08/2009 (oggi ricompresa in A.I.A.), la Provincia di Pesaro ed Urbino aveva a suo tempo approvato "i piani gestionali, in attuazione del Decreto Legislativo 36/03" attualmente in uso presso l'impianto di Cà Guglielmo di Cagli (PU);

- che con *Delibera di Giunta Provinciale n° 335 del 23 settembre 2005* (oggi integrata in A.I.A.), la Provincia di Pesaro - Urbino ha autorizzato, il precedente gestore dell'impianto, allora denominato NATURA s.p.a all'esecuzione del Piano di Adeguamento al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n°36" della discarica sita in loc. Cà Guglielmo nel comune di Cagli (PU) ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 presentato in conformità all'art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;



- che, ai sensi del suddetto articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione), comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il gestore della discarica ha l'obbligo di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione (vedi Provincia), una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post – operativa;

DATO ATTO

- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l'inserimento nell'autorizzazione delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi): “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;

- che la predetta autonoma valutazione ha contemplato l'avvenuta conformità dell'opera alle disposizioni generali e specifiche contenute nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche) e ciò in ottemperanza all'articolo 29 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale così recita: “ Per le discariche di rifiuti da



autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- che fanno parte integrante di tale autorizzazione i seguenti documenti,

1. POLIZZA FIDEJUSSORIA N° 2010062 DEL 7 MAGGIO 2013 emessa dalla COFACE ed inerente la garanzia finanziaria relativa alla fase di post – chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), per una durata di anni cinque, dal 21 dicembre 2012 al 21 dicembre 2017;
2. nota avente ad oggetto: “Sopralluogo presso l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo Strada Santa Barbara, Comune di Cagli (PU) gestito dalla Società NATURAMBIENTE s.r.l.”; effettuato da A.R.P.A.M. presso l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli in data 19 dicembre 2013;
3. RELAZIONE fornita dalla Società NATURAMBIENTE s.r.l. in data 3 luglio 2013 (Prot. n° 53038 dell’8 luglio 2013) avente ad oggetto: “Discarica di Cà Guglielmo di Cagli (PU) – aggiornamento lavori di chiusura”;

RITENUTO, infine, di proporre l’adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni finalizzate alla tutela del bene giuridico oggetto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con precipuo riferimento al Titolo III bis (L’Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell’istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della presente Determina, da ritenersi “modifica non sostanziale che contempla l’aggiornamento dell’autorizzazione” ed integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.



PROPONE

1) *l'emanazione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Pesaro - Urbino, mediante Determinazione n. 1786 del 07/07/2010* avente ad

OGGETTO: NATURA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' GUGLIELMO, COMUNE DI CAGLI (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07)

2) di *autorizzare gli interventi di chiusura* della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), da applicare al sito al termine del periodo di smaltimento dei rifiuti, nell'accezione di *modiche non sostanziali* richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della Delibera di Giunta Provinciale. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A), nonché dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

3) ci concedere il *nulla osta* alla *“riduzione dello strato di terreno di copertura, come miglioramento della stabilità complessiva del capping, comprensivo di una equivalente funzionalità dello stesso”*, richiesto dalla Società NATURA s.r.l. mediante nota del 16 gennaio 2014 (prot. n° 4765 del 23 gennaio 2014) alla quale si accompagnavano i seguenti documenti:

- a) Relazione Tecnica titolata: “comunicazione tecnica su riduzione strato di terreno agricolo per capping finale – NULLA OSTA; b) Relazione tecnica di variante del capping;
- 4) l'adozione delle prescrizioni proposte e condivise come sopra specificato.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Fto (Dott. Massimo Baronciani)

MB/mb